



Allegato all'Atto Costitutivo

STATUTO

ASSOCIAZIONE GLI AQUILONI - ONLUS

Art. 1. Costituzione

E' costituita l'Associazione "GLI AQUILONI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460., (di seguito indicata come Associazione) una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS"

L'Associazione ha sede pro-tempore in Medicina, Via Medesano 1021. L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto

Art. 2. Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e si basa sulla solidarietà e sulla partecipazione, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona e di tutela dei diritti civili dei genitori

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- individuare quanto concerne il bene e l'interesse dei bambini e dei giovani dal profilo fisio-psicologico, sociale, culturale, etico.
- sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass-media e dall'ambiente sociale dove vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento.
- contribuire al miglior compimento dell'opera educativa dei genitori, in particolare in ordine al rapporto con l'istituzione scolastica, favorendo e promuovendo a tal fine incontri, conferenze, dibattiti, corsi e ogni altra iniziativa atta allo scopo



- richiamare alla responsabilità dei genitori tutti i problemi proposti dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare i settori d'intervento e le modalità di presenza
- stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita dell'istituto scolastico e della comunità.
- intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee riguardanti le problematiche familiari
- fornire aiuto e consulenza ai genitori per il miglior sviluppo della loro personalità e di quella dei figli
- cercare fondi mirati alla realizzazione di corsi educativi atti alla riqualificazione del tempo extrascolastico, in collaborazione con l'istituzione scolastica.

Art. 3. Modi di Attuazione

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali e di integrazione: convegni, conferenze, dibattiti;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

L'Associazione potrà utilizzare qualsiasi mezzo consentito dalla legge per perseguire propri scopi sociali, rimanendo obbligatoriamente indipendente nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - Adesione

Non viene posto un limite al numero dei Soci. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'Associazione è aperta a persone fisiche e giuridiche senza limiti di sesso, età, religione, razza, nazionalità sindacali.

Art. 5 Tipologie di Soci

I Soci si distinguono in:



- Soci Fondatori: coloro che per primi hanno sentito l'esigenza di collaborare per perseguire gli scopi dell'Associazione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo e redatto il presente Statuto;
- Soci Ordinari: coloro che si prodigano per perseguire gli scopi dell'Associazione in ottemperanza al presente statuto. La loro ammissione all'Associazione è deliberata su domanda scritta del richiedente. Sulla domanda di iscrizione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo, il quale può a suo insindacabile giudizio, rifiutare, senza l'obbligo di renderne note le ragioni, l'iscrizione nel libro dei soci di chiunque ne faccia richiesta.

La generica qualifica di Socio è assunta all'iscrizione nel Libro dei Soci

Art. 6. Diritti e Doveri dei Soci

La qualifica di Socio Ordinario o Socio Fondatore dà diritto a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività dell'Associazione, ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a essere eleggibili a componenti degli organi sociali oltre l'Assemblea. Usufruire di eventuali servizi ed agevolazioni offerte dall'Associazione.

La qualifica di Socio Ordinario o Socio Fondatore attribuisce il dovere di:

- osservare in pieno il presente Statuto e le relative modifiche, come ogni regolamento, delibera assunta dagli organi sociali.

Art. 7. Decadenza e durata della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per: Esclusione, Recesso o Causa di morte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi ai doveri descritti all'Articolo 6 del presente Statuto;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli scopi all'oggetto o agli interessi dell'Associazione;
- che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante tramite annotazione nel Libro dei Soci.

La recessione deve essere comunicata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata indirizzata alla sede sociale o durante l'Assemblea dei Soci, presentando domanda scritta e controfirmata.



Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale

Art. 8. Fondo Comune

E' costituito il Fondo Comune dell'Associazione.

Esso è composto da tutte le eventuali quote straordinarie versate dai Soci, dai proventi delle attività di autofinanziamento e da tutte le oblazioni o donazioni svoltesi nei confronti dell'Associazione.

Sono altresì inclusi nel fondo comune tutti i beni donati all'Associazione in qualsiasi forma ed i beni acquistati con le liquidità presenti nel Fondo.

Il Fondo è indivisibile ed è fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale fatta eccezione per quanto disposto dalla legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 Spese

Qualora un Socio sostenga spese non approvate dal Tesoriere o dal Consiglio Direttivo e non ratificate dall'Assemblea dei Soci, egli sarà integralmente ed unicamente responsabile di tale spesa nei confronti di terzi.

Art. 10 Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 11. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissata per l'adunanza. L'Assemblea ordinaria deve essere



indetta almeno una volta per anno sociale ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea provvede a redigere e deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno 5 soci.

La data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Il Consiglio Direttivo può deliberare secondo le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria una o più Assemblee di carattere straordinario ove lo ritenga necessario.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci iscritti sul Libro dei Soci. E' possibile la delega, che deve essere presentata per iscritto, ma ogni Socio potrà essere delegato da un massimo di due Soci

Art. 12. Validità dell'Assemblea

Per la costituzione legale e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti.

Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati. La data e il luogo di questa sessione deve essere comunicata congiuntamente alla data della prima sessione. Nel caso di omissione di notifica, la seconda sessione è da considerarsi convocata automaticamente allo scoccare dell'ora successiva rispetto all'orario della prima sessione, nel medesimo giorno e nel medesimo luogo.

Art. 13 Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, purchè non facente parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso non vi sia un Segretario in carica o egli non partecipi all'Assemblea, quest'ultima, all'inizio della seduta, provvede ad eleggere, limitatamente all'Assemblea stessa, un segretario.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni.



Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, i quali saranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori qualora vi siano votazioni. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Art. 14 Modifiche allo Statuto

I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto, fatta eccezione per l'Articolo 1. Per la validità delle modifiche di cui al precedente comma, è necessaria la presenza sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci e il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Art. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 persone e da non più di 9 e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

La volontà del Consiglio Direttivo rappresenta in ogni momento la volontà dell'Associazione e dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza dall'Assemblea riunita scegliendo tra i soci aventi eleggibilità delle cariche in oggetto, come descritto all'Articolo 6 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art.16 Convocazioni e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera scritta, in forma tradizionale od elettronica, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità il voto del Presidente vale due.

Art. 17 Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;



- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- affidare incarichi o nominare responsabili nei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci.

Art.18 Sostituzione dei membri

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso sceglierà altri membri in sostituzione di quelli mancanti. Tali membri rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha co-optati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, obbligando alla convocazione entro il termine di 60 giorni dell'Assemblea che dovrà procedere al rinnovo delle cariche.

Art.19 Il Presidente

Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Segretario. Le dimissioni o l'impedimento definitivo del Presidente comportano la scelta di un nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo tra i membri presenti al momento della caduta del Presidente.

Art. 20 Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Verbalizza le riunioni, comunica con qualsiasi mezzo idoneo l'ordine del giorno e la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, è responsabile della documentazione dell'Associazione e del Libro dei Soci e cura ogni aspetto amministrativo.

Inoltre è considerato il portavoce ufficiale del Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci e dell'Assemblea nei confronti di terzi.



Art. 21 Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli è responsabile della cassa e suoi compiti sono tenere la contabilità e redigere un rapporto riassuntivo semestrale delle spese e delle entrate. Egli può organizzare autonomamente, a nome dell'Associazione, spese di lieve entità. Le modalità entro cui può esercitare può esercitare questo potere sono decise dal Consiglio Direttivo in accordo con la politica delineata nell'Assemblea.

Art. 22 Altri Corpi

Il Consiglio Direttivo può costituire altri corpi, comitati o collegi al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione dell'Associazione.

Art. 23 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è automatico qualora il numero dei Soci generici scenda sotto il numero di cinque.

Lo scioglimento può essere deliberato soltanto a maggioranza assoluta dai Soci Fondatori. 10.

In caso di scioglimento l'Associazione sarà tenuta a nominare un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione non è responsabile di qualsiasi fatto o atto illecito compiuto da un socio anche se avvertosi nei locali dell'Associazione stessa o durante una manifestazione da essa organizzata.

Art. 25 Rinvii

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, purchè applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti

ASSOCIAZIONE GLI AQUILONI



Genitori e Insegnanti per la Scuola e l'Istruzione nel Comune di Medicina (Bologna) - ONLUS

Medicina 28/10/2011

Letto ed approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori

Alberici

Ferrari

Barbara Fede

Tommasini

De Santis

Roberto Tabell

Sansone

De Santis

Daniela Dall'Acqua

Alberici all'atto:

AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI
BOLOGNA 3

Registrato il 24/11/2011 al N° 20194 Serie 3
composti € 168,00
Euro: (.....)

Patrizia Barba